

# Regione del Veneto

giunta regionale

RESTIGUAN

D.000.04.2

Data, 30 GEN. 2004

Protocollo N°  
(da citare nella risposta)

58579/40.02/A Allegati N°

Oggetto Programma Regionale Leader +.  
Realizzazione di opere pubbliche  
Spese tecniche interne  
Risposta al quesito  
Vs. nota in data 18 dicembre 2003.

Al Presidente del Gruppo di Azione Locale  
"Gal Baldo Lessinia"

Ai Gruppi di Azione Locale (GAL)

e ai Responsabili Amministrativi Finanziari  
(RAF) dei Gruppi di Azione Locale del  
Veneto

e, p.c. All'Agenzia Veneta per i Pagamenti in  
Agricoltura - AVEPA

Per poter rispondere al quesito posto in ordine alla rendicontazione delle spese tecniche interne all'Ente beneficiario in caso di realizzazione di opere pubbliche, occorre prendere in considerazione le seguenti disposizioni normative:

1. Innanzitutto, l'articolo 30 del Regolamento (CE) n.1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, che disciplina i requisiti per l'ammissione alla partecipazione dei Fondi comunitari.  
In particolare, il comma 3 dell'articolo in questione che prevede "Le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammissibili".
2. La norma n.11 del Regolamento (CE) n.1145/2003 (che modifica il Regolamento (CE) n.1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali) che disciplina le "spese sostenute nella gestione ed esecuzione dei Fondi strutturali". Il punto 4 di tale norma disciplina in particolare le "spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche in relazione all'esecuzione di operazioni": "La seguente spesa delle pubbliche amministrazioni è ammissibile al

*Segreteria Generale della Programmazione*

*Direzione Programmi Comunitari*

*Palazzo ex-ESAV - S. Croce, 1187 - 30125 VENEZIA*

*Tel. 041/2791175 - Fax 041/2791123 - e-mail: progcomunitari@mail.regione.veneto.it*

File/Desktop/Paola/Gal/LetteraGALBaldoL.doc

Cod. Fis. 80007350275  
PaolaR/23/01/2004

1

P. IVA 02580200275



# Regione del Veneto

giunta regionale

cofinanziamento al di fuori dell'assistenza tecnica se si riferisce all'esecuzione di un'operazione, purché non rientri nelle competenze istituzionali della pubblica autorità o nei normali compiti di gestione, sorveglianza e controllo di tale autorità:

a) costi relativi a prestazioni professionali rese da un servizio pubblico nell'esecuzione di un'operazione. Tali costi devono essere fatturati a un beneficiario finale (pubblico o privato) o certificati sulla base di documenti che abbiano forza probatoria equivalente e consentano di accertare i costi reali sostenuti dalla pubblica amministrazione in riferimento all'operazione di cui trattasi;

b) costi relativi all'esecuzione di un'operazione, inclusa la spesa relativa alla prestazione di servizi, sostenuti da una pubblica autorità che sia essa stessa la beneficiaria finale e che esegua l'operazione in proprio senza far ricorso a tecnici esterni o ad imprese. Tali costi devono riferirsi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente per l'operazione cofinanziata ed essere certificati in base a documenti che consentano di accertare i costi reali sostenuti dal servizio pubblico in riferimento all'operazione stessa."

3. La Legge quadro in materia di lavori pubblici dell'11 febbraio 1994 n.109 che costituisce la normativa nazionale di riferimento. Il primo comma dell'articolo 18 di tale Legge, che disciplina gli "Incentivi e spese per la progettazione", stabilisce: "Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art.16 comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie."
4. Il D.P.R. del 21/12/1999 n.554 di attuazione della Legge del 1994 n.109 in materia di lavori pubblici. Il Titolo XI disciplina la contabilità dei lavori (articoli 152 e seguenti); in particolare l'art. 152 prevede le destinazioni dei Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti. In base al comma 1 di tale articolo: "Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato," ha tra le varie destinazioni anche "le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi."

*Segreteria Generale della Programmazione*


*Direzione Programmi Comunitari*

*Palazzo ex-ESAV - S. Croce, 1187 - 30125 VENEZIA*

*Tel. 041/2791175 - Fax 041/2791122 - e-mail: progcomunitari@mail.regione.veneto.it*

*File/Desktop/Paola/Gal/LetteraGALBaldol.doc*

*PaolaR/23/01/2004*



# Regione del Veneto

giunta regionale

5. La Legge Regionale del 7 novembre 2003 n.27 in materia di lavori pubblici di interesse regionale. L'art.51 di tale legge indica, tra le spese ammissibili a contributo finanziario regionale, "documentate spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l'assistenza lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché attività propedeutiche all'espropriazione per pubblica utilità, rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione ed all'approvazione del progetto, nonché le spese indispensabili per le comunicazioni dirette alla cittadinanza in merito all'attuazione dei lavori."

6. Il Complemento di Programmazione Leader + del Veneto. Il punto 9 del capitolo 3 del Complemento obbliga il beneficiario finale, che voglia utilizzare del personale dipendente nella realizzazione del progetto, a comprovare le spese sostenute mediante una serie di documenti giustificativi.

Innanzitutto, deve essere attestata la diretta imputazione del personale interno utilizzato all'operazione cofinanziata dal GAL. Il progetto deve identificare chiaramente le varie attività previste e il beneficiario finale deve nominare un direttore dei lavori (o responsabile del progetto). Quest'ultimo deve, con apposita certificazione, documentare l'utilizzo del personale dipendente, con allegati la busta paga completa e i versamenti degli oneri riflessi con prospetto di calcolo delle competenze. Nella certificazione devono essere indicati: l'elenco nominativo del personale dipendente specificatamente impiegato nel progetto e la relativa qualifica; la descrizione delle mansioni e dei compiti svolti dal dipendente nel progetto; il riepilogo riassuntivo delle ore e dei costi di impiego di ogni singolo dipendente, individuato nominativamente.

I costi relativi alla manodopera devono fare riferimento ai contratti collettivi di lavoro e alle disposizioni di legge che stabiliscono il costo orario applicabile per ciascun tipo di lavoro.

Quanto stabilito nel Complemento di Programmazione è coerente a quanto previsto dalla Commissione Europea con Regolamento (CE) n.1145 del 27 giugno 2003.

In particolare, la norma n.1 del Regolamento n.1145, che disciplina i pagamenti effettuati dai beneficiari finali, al paragrafo 2 "Prova della spesa" prevede che "in linea generale, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali, a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo, devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile (come nel caso in questione), tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente".

Si cita inoltre il Regolamento (CE) n.438 del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi

*Segreteria Generale della Programmazione*

*Direzione Programmi Comunitari*

*Palazzo ex-ESAI - S. Croce, 1187 - 30125 VENEZIA*

*Tel. 041/2791175 - Fax 041/2791122 - e-mail: progrcomunitari@mail.regione.veneto.it*

File/Desktop/Paola/Gal/LetteraGALBaldol.doc

PaolaR/23/01/2004



strutturali.

Ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento n.438 le "registrazioni contabili disponibili ai livelli di gestione appropriati forniscono informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute, nell'ambito di ogni operazione cofinanziata, dai beneficiari finali [...]. Tali registrazioni comprendono [...] la natura dei documenti giustificativi, nonché la data e il metodo di pagamento. Esse sono corredate dalla necessaria documentazione di supporto" (ad esempio le fatture o, come nel caso in questione, i documenti contabili aventi forza probatoria equivalente).

In merito al quesito posto e ad integrazione di quanto risulta dalle disposizioni normative sopra indicate si osserva, in particolare, quanto segue:

Dalla lettura della norma citata sopra al punto 2 (Reg. CE n.1145/2003), si evince che il caso in esame rientra nell'ipotesi di cui alla lettera b). Quindi, le spese sostenute da un'amministrazione pubblica in ordine all'esecuzione di un'operazione, inclusa la spesa relativa alla prestazione di servizi, sono ammissibili al cofinanziamento, purché i costi si riferiscano alla spesa sostenuta effettivamente per l'operazione e siano certificati in base a documenti che consentano di accertare i costi reali sostenuti dal servizio pubblico in riferimento all'operazione stessa.

Con riferimento alla norma citata al punto 3 (Legge quadro n.109/1994), occorre verificare se gli enti pubblici beneficiari dispongano o meno di un regolamento interno che disciplini la certificazione delle attività compiute e le modalità e i criteri per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi previsti dall'art.18 della Legge n.109 in ordine alle attività relative alla progettazione e alla direzione lavori. Nel 2002, la Regione ha approvato il proprio regolamento in materia, che qui si allega quale modello esemplificativo. Particolare attenzione va rivolta agli articoli 11 e 12 del regolamento che disciplinano rispettivamente la certificazione dei risultati e la liquidazione degli incentivi.

Trattandosi di un argomento di interesse comune, si invia la presente nota a tutti i GAL e RAF del Veneto.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Ferdinando Schiavon

IL DIRIGENTE  
Fabio Zuliani

Segreteria Generale della Programmazione

Direzione Programmi Comunitari

Palazzo ex-ESAV - S. Croce, 1187 - 30125 VENEZIA

Tel. 041/2791175 - Fax 041/2791122 - e-mail: progcomunitari@mail.regione.veneto.it

File/Desktop/Paola/Gal/LetteraGALBaldoL.doc

PaolaR/23/01/2004

